

BVGer A-3197/2014 vom 22. Februar 2016

Bundesverwaltungsgericht, 2016-02-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_A-3197_2014

FR: TAF A-3197/2014 du 22 février 2016

IT: TAF A-3197/2014 del 22 febbraio 2016

Regeste

Impianti elettrici (altro)

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). In particolare, le decisioni d'approvazione dei piani concernenti gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole emanate dall'UFE sono impugnabili dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 16h cpv. 2 e art. 23 della legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole [LIE, RS 734.0]). La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (cfr. art. 37 LTAF). Lo scrivente Tribunale è dunque competente per statuire nella presente vertenza.

E. 1.2

Pacifica è la legittimazione ricorsuale della ricorrente, essendo la stessa destinataria della decisione impugnata, nonché proprietaria della particella n. [...] RFD del Comune di X._____ ubicata nella zona toccata dal progetto approvato dall'UFE (cfr. art. 48 PA). Il ricorso è poi stato interposto tempestivamente (cfr. art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (cfr. art. 52 PA). Il suo gravame è ricevibile in ordine e deve essere quindi esaminato nel merito.

E. 2.1

Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, a condizione tuttavia che la decisione impugnata non sia stata emanata da un'autorità cantonale in veste di autorità di ricorso (cfr. art. 49 PA; cfr. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, 2a ed. 2013, n. 2.149).

E. 2.2

Nell'ambito di procedure d'approvazione di piani, il potere d'apprezzamento dell'autorità di prima istanza è ampio, segnatamente per quanto riguarda questioni tecniche per le quali dispone delle necessarie conoscenze (cfr. DTF 135 II 296 consid. 4.4.3; sentenza del TAF A-523/2010 del 19 ottobre 2010 consid. 4; Benjamin Schindler in: Auer/Müller/Schindler [ed.], *Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren*, 2008 [di seguito: *Kommentar VwVG*], n. 9 ad art. 49 PA). In tali circostanze, lo scrivente Tribunale non sostituisce senza necessità il proprio potere d'apprezzamento a quello dell'autorità inferiore,

per quanto attiene alle questioni tecniche (cfr. sentenza del TAF A-3713/2008 del 15 giugno 2011 consid. 4). Analogo discorso vale altresì per quanto attiene al potere d'apprezzamento delle autorità specializzate intervenute nell'ambito della procedura d'approvazione dei piani in oggetto. Il pieno potere d'esame non implica, quindi, che lo scrivente Tribunale sostituisca il proprio apprezzamento a quello delle autorità specializzate di prima istanza allorquando - come in casu - si tratta d'apprezzare questioni che richiedono specifiche conoscenze (cfr. sentenza del TAF A-194/2008 del 14 dicembre 2011 consid. 3 con rinvii). Va inoltre considerato che, quale autorità giudiziaria, lo scrivente Tribunale non è un'autorità di pianificazione (cfr. DTF 129 II 331 consid. 3.2) né tantomeno autorità di vigilanza in materia ambientale. Ne discende che complementi di prova, quali perizie, devono essere ordinati o valutati solo eccezionalmente, quando tali mezzi di prova sono veramente necessari ad una corretta applicazione della legge (cfr. sentenza del TAF A-194/2008 del 14 dicembre 2011 consid. 3 con rinvii).

E. 2.3

Considerato quanto precede e conformemente all'art. 62 PA, lo scrivente Tribunale non è legato né alle conclusioni né alle argomentazioni delle parti o dell'autorità di prima istanza, secondo il principio *iura novit curia*. L'atto impugnato viene tuttavia esaminato soltanto nel quadro dei gravami adottati e l'esame del diritto non viene esteso nella misura in cui i motivi avanzati o l'incarto non contengano indizi propri ad incitare il Tribunale statuyente a procedere in questo senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTAF 2007/27 consid. 3.3; sentenza del TAF A-1851/2006 del 18 ottobre 2010 consid. 1.3; Pierre Moor/Etienne Poltier, *Droit administratif*, vol. II, 3a ed. 2011, pag. 300 segg.).

E. 3.1

In virtù dei principi di coordinamento istituiti con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2000 della legge federale del 18 giugno 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (LCoord, RU 1999 3071), l'autorità d'approvazione dei piani, in qualità di autorità unica, controlla il rispetto della legislazione federale pertinente nel suo insieme, mediante in particolare la consultazione delle autorità specializzate normalmente competenti per applicare le legislazioni particolari - e numerose - che possono essere applicabili ai progetti d'infrastrutture. Essa decide non solo sulla compatibilità del progetto alla legislazione federale, ma pure sull'espropriazione. Per contro, la determinazione dell'indennità per espropriazione formale spetta alla Commissione federale di stima del circondario competente (cfr. Messaggio del 25 febbraio 1998 concernente la legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in: FF 1998 II 2029, 2038 [di seguito: Messaggio LCoord]; cfr. sentenze del TAF A-6547/2011 del 22 ottobre 2013 consid. 3.3; A-4988/2010 del 16 novembre 2011 consid. 3.3).

E. 3.2

L'approvazione dei piani qui in oggetto è disciplinata dagli artt. 16 segg. LIE, nonché dall'ordinanza del 2 febbraio 2000 sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE, RS 734.25) e, a titolo sussidiario, dalla legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr, RS 711); l'art. 16 cpv. 1 LIE sancisce che per la costruzione e la modifica di impianti elettrici a corrente forte o a corrente debole secondo l'art. 4 cpv. 3 LIE occorre un'approvazione dei piani. Sono considerati impianti a corrente forte gli impianti che producono o utilizzano delle correnti che in date circostanze sono di pericolo per le persone o per le cose; sono invece impianti a corrente debole quelli che normalmente non

producono correnti pericolose per persone o per le cose (cfr. art. 2 cpv. 1 e 2 LIE). L'autorità competente per rilasciare tale approvazione è l'ESTI. Allorquando l'ESTI non riesce tuttavia a mediare un'intesa in presenza di opposizioni al progetto o di divergenze tra autorità federali, la competenza passa all'UFE (cfr. art. 16h cpv. 1 LIE). In quanto tale, una decisione d'approvazione dei piani approva, nel suo dispositivo, i piani che raffigurano il progetto oggetto della decisione e che dapprima sono stati sottoposti all'esposizione pubblica, accompagnati dai documenti che devono consentire il controllo dei vari punti elencati all'art. 2 OPIE (cfr. pure artt. 16 e 16b LIE). Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale (cfr. art. 16 cpv. 3 LIE). Non è tuttavia necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato l'esercente dell'impianto elettrico nell'adempimento dei suoi compiti (cfr. art. 16 cpv. 4 LIE).

E. 3.3

Nel caso in disamina, con l'atto impugnato è stata approvata la costruzione di una cabina di trasformazione a Moghegno Lairee (S-149306) e la posa di un cavo di collegamento di media tensione (16 kV) tra quest'ultima e la cabina di trasformazione già esistente a Lodano paese (L-212596). Scopo dell'intervento è quello di permettere l'elettrificazione di alcuni rustici sul lato destro della Valle Maggia, tra Lodano e Moghegno.

E. 4

In sunto, la ricorrente contesta il progetto in oggetto, in quanto ritiene che l'elettrificazione dei rustici in zona non edificabile si trovi in netto contrasto con il piano regolatore sotto vari aspetti, in particolare con l'art. 24d cpv. 3 lett. c e lett. f della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT, RS 700) e con l'art. 39 cpv. 3 lett. d e lett. f dell'ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT, RS 700.1). A suo avviso, l'elettrificazione dei rustici sarebbe pertanto esclusa ex lege. Per stabilire se ciò sia effettivamente il caso (cfr. consid. 4.5 del presente giudizio), occorre innanzitutto chiarire il quadro giuridico di riferimento applicabile ai rustici dal profilo edilizio e della pianificazione del territorio, stabilendo in particolare i limiti del diritto di costruire, di trasformare o di modificare tali edifici ubicati fuori zona edificabile e la compatibilità di un eventuale approvvigionamento energetico con tali regole (cfr. consid. 4.1 - 4.4 del presente giudizio).

E. 4.1

Giusta l'art. 22 cpv. 1 LPT, gli edifici e gli impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità (licenza edilizia). Detta autorizzazione viene rilasciata soltanto se l'edificio o l'impianto in questione (lett. a) è conforme alla funzione prevista per la zona d'utilizzazione e (lett. b) il fondo è urbanizzato (cfr. art. 22 cpv. 2 LPT).

E. 4.2

In deroga a quanto precede, l'art. 24 LPT enuncia le condizioni che devono essere cumulativamente adempite per la concessione di autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti ubicati fuori zona edificabile. L'autorizzazione è rilasciata solo se (lett. a) la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile e (lett. b) non vi si oppongono interessi preponderanti. In altri termini, l'art. 24 LPT regola il rilascio dell'autorizzazione edilizia nei casi in cui l'edificio o l'impianto non è conforme alla zona d'utilizzazione (cfr. Adelio Scolari, Diritto

amministrativo, Parte speciale, 1993, n. 908).

E. 4.2.1

L'ubicazione vincolata ai sensi dell'art. 24 lett. a LPT viene in particolare riconosciuta allorquando gli impianti o gli edifici possono realizzarsi soltanto in un luogo ben preciso per motivi sia tecnici sia d'esercizio sia inerenti alla configurazione del suolo (la cosiddetta « ubicazione vincolata positiva »), oppure allorquando gli stessi non possono essere realizzati all'interno delle zone edificabili (la cosiddetta « ubicazione vincolata negativa »). Il vincolo non deve tuttavia essere inteso in senso assoluto; non si richiede cioè che l'ubicazione prospettata sia l'unica possibile; basta che ragioni serie e oggettive particolarmente importanti facciano apparire il luogo prescelto nettamente preferibile a una collocazione in zona edificabile. Per converso, il citato requisito non è adempiuto quando la scelta fuori zona è dettata unicamente da ragioni finanziarie, famigliari, personali o di mero comodo (cfr. DTF 136 II 214 consid. 2.1 con rinvii; sentenza del TF 1C_89/2009 dell'11 giugno 2009 consid. 3.2; Scolari, op. cit., n. 909 segg. con rinvii; Rudolf Muggli, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [ed.], Commentaire de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 2010, [di seguito: Commentaire LAT], n. 4 segg. ad art. 24 LPT; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, 2006, n. 10 ad art. 24 LPT).

E. 4.2.2

In particolare, la modifica dell'utilizzazione di edifici esistenti - segnatamente, la modifica dell'utilizzo di edifici agricoli preesistenti in edifici a scopo abitativo -, protetti perché « elementi tipici del paesaggio » ai sensi dell'art. 39 cpv. 2 OPT, viene considerata ex lege quale costruzione la cui destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile ai sensi dell'art. 24 lett. a LPT. In altri termini, la legge riconosce loro un'ubicazione vincolata positiva (cfr. Muggli, Commentaire LAT, n. 28 ad art. 24 LPT; Waldmann/Hänni, op. cit., n. 28 ad art. 24 LPT). Una modifica ai sensi dell'art. 39 cpv. 2 OPT può tuttavia essere autorizzata dai Cantoni, unicamente nella misura in cui (lett. a) il paesaggio e gli edifici formano un'unità degna di protezione e sono stati posti sotto protezione nell'ambito di un piano di utilizzazione, (lett. b) il carattere particolare del paesaggio dipende dal mantenimento di tali edifici, (lett. c) la conservazione duratura degli edifici può essere garantita solo con un cambiamento di destinazione e (lett. d) il piano direttore cantonale contiene i criteri secondo cui va valutato il carattere degno di protezione dei paesaggi e degli edifici (cfr. Muggli, Commentaire LAT, n. 28 ad art. 24 LPT; Waldmann/Hänni, op. cit., n. 28 ad art. 24 LPT). Ciò presuppone in particolare che il Cantone interessato abbia concretamente posto sotto protezione gli edifici considerati tipici del paesaggio in un piano d'utilizzazione. Orbene, in tale contesto normativo, il Canton Ticino - fondandosi sull'art. 39 cpv. 2 OPT - ha adottato la Scheda di coordinamento 8.5 di Piano direttore denominata « Paesaggi con edifici e impianti degni di protezione », volta a delimitare in modo univoco l'essenziale componente rurale tradizionale del paesaggio prealpino e permettente, anche mediante il cambiamento della loro destinazione, il mantenimento e la valorizzazione di quegli edifici che ne costituiscono parte integrante, segnatamente delle costruzioni tradizionalmente designate come « rustici » (nella dottrina la questione dei rustici viene designata quale « articolo rustici »). Per rustici vanno intese « tutte le costruzioni residue delle attività rurali-contadine, collegate con l'uso agricolo del territorio, di modeste dimensioni (stalle, fienili, abitazioni contadine) inserite in un contesto territoriale nel quale esse rappresentano una componente importante ai fini di qualificarne il carattere di paesaggio » (cfr. art. 1 del decreto legislativo del 18 dicembre 2012 del Cantone Ticino

concernente lo stanziamento di un credito quadro di 2 milioni di franchi per il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici per il periodo 2013-2016 [cosiddetto « Decreto rustici », D-rust; RL 7.1.1.4]). Il Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (di seguito: PUC-PEIP), congiuntamente agli inventari comunali degli edifici situati fuori dalle zone edificabili - che indicano quali edifici sono degni di protezione e quali non lo sono - costituiscono poi lo strumento di attuazione della predetta scheda di coordinamento (cfr. PUC-PEIP, Rapporto di pianificazione, 2010, pag. 3; Muggli, Commentaire LAT, n. 28 ad art. 24 LPT). L'attuazione del PUC-PEIP è garantito dalle norme di attuazione del 28 giugno 2012 (di seguito: NAPUC-PEIP), le quali delimitano gli interventi ammessi sugli edifici considerati come meritevoli di conservazione.

E. 4.3.1

Come già indicato in ingresso (cfr. consid. 4.1 del presente giudizio), secondo il diritto federale, la licenza edilizia viene rilasciata soltanto se il fondo è urbanizzato (cfr. art. 22 cpv. 2 lett. b LPT), indipendentemente dal fatto che si trovi nella zona edificabile o al di fuori di essa. Un fondo è urbanizzato se, ai fini della prevista utilizzazione, vi è accesso sufficiente e le necessarie condotte d'acqua, d'energia e d'evacuazione dei liquami arrivano così vicine da rendere possibile un raccordo senza dispendio rilevante (cfr. art. 19 cpv. 1 LPT). Le condotte di energia fanno parte dell'urbanizzazione primaria (cfr. Scolari, op. cit., n. 932 segg.; André Jomini, Commentaire LAT, n. 11 ad art. 19 LPT).

E. 4.3.2

In tale contesto si inserisce l'art. 5 cpv. 2 della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEL, RS 734.7) il quale stabilisce l'obbligo di garantire l'allacciamento alla rete elettrica, indipendentemente dal fatto di sapere se il fondo in questione è situato o meno in zona edificabile. La predetta disposizione sancisce infatti che, nel loro comprensorio, i gestori di rete sono tenuti ad allacciare alla rete elettrica tutti i consumatori finali all'interno della zona edificabile, gli immobili e insediamenti abitati tutto l'anno fuori della zona edificabile e tutte le imprese generatrici di energia elettrica. I Cantoni possono emanare disposizioni concernenti gli allacciamenti fuori della zona edificabile, nonché le condizioni e i costi (cfr. art. 5 cpv. 4 LAEL). Tutti i consumatori finali negli insediamenti come pure tutte le imprese generatrici di energia elettrica (anche fuori degli insediamenti) hanno il diritto di essere allacciati rispettivamente alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione. Il diritto legale all'allacciamento alle reti elettriche è una componente essenziale del servizio universale. Sono evidentemente fatte salve le disposizioni derogatorie federali, cantonali e comunali che vietano o sottopongono ad autorizzazione l'allacciamento di determinati impianti elettrici, per motivi tecnici di sicurezza o di politica energetica (per es. art. 7 della legge del 26 giugno 1998 sull'energia [LEne, RS 730.0] o disposizioni cantonali sui riscaldamenti elettrici concernenti la quantità di energia da fornire). L'allacciamento presuppone inoltre l'adempimento di requisiti tecnici minimi (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. d LAEL) e la garanzia che la stabilità della rete non venga compromessa (cfr. Messaggio del 3 dicembre 2004 concernente la modifica della legge sugli impianti elettrici e la legge sull'approvvigionamento elettrico, in: FF 2005 1447, 1481). Ogni forma di limitazione dell'allacciamento a 6 Ampère monofase è dunque esclusa per motivi tecnici e di sicurezza. Come giustamente rilevato dall'autorità inferiore, tale norma istituisce un diritto legale all'allacciamento elettrico, esteso anche ai perimetri fuori zona edificabile qualora si trovino in insediamenti abitati tutto l'anno e a condizione che il diritto cantonale non preveda altrimenti.

E. 4.3.3

Nel caso del Canton Ticino, un allacciamento alla rete elettrica dei rustici ubicati fuori zona edificabile non è per nulla escluso. L'art. 15.11.2 NAPUC-PEIP prevede che le infrastrutture primarie (condotte d'acqua e d'energia, evacuazione dei liquami, illuminazione sterna, reti di comunicazione, ecc.) devono essere previste in loco e limitate allo stretto necessario. L'art. 15.17 NAPUC-PEIP prevede poi che la posa di armadietti tecnici (elettricità, deposito gas) non devono modificare in modo sostanziale l'aspetto esterno e l'immagine dell'oggetto protetto. Essi dovranno essere collocati in posizione visivamente meno percettibile possibile. Di fatto, tali disposizioni stabiliscono unicamente le condizioni alle quali può essere prevista un'elettrificazione dei rustici, senza tuttavia escluderla. L'intervento per allacciare il rustico alla rete elettrica deve essere proporzionalmente il meno invasivo possibile per l'ambiente e il paesaggio interessati, nonché limitarsi allo stretto necessario.

E. 4.4

Visto quanto precede, lo scrivente Tribunale giunge alla conclusione che un'elettrificazione dei rustici, nella misura in cui si tratta di edifici considerati degni di protezione ai sensi dell'art. 39 cpv. 2 OPT, protetti dal PUC-PEIP in quanto tali (cfr. consid. 4.2 del presente giudizio), non è di principio per nulla esclusa né dal diritto federale, né dal diritto cantonale. Al contrario, la stessa risponde all'interesse pubblico dettato dall'art. 5 cpv. 2 LAEI, che istituisce un obbligo di allacciamento alla rete elettrica per tutti i proprietari di immobili o insediamenti permanenti (cfr. consid. 4.3 del presente giudizio).

E. 4.5

Stabilito il quadro legale applicabile alla presente fattispecie, occorre ora verificare se in concreto i rustici interessati da un potenziale allacciamento alla rete elettrica a progetto sia effettivamente possibile o meno. Orbene, dalla decisione impugnata risulta che l'autorità inferiore ha avuto di modo di accertare in dettaglio presso le competenti autorità del Canton Ticino che nel comparto interessato non vi sono situazioni non conformi al diritto edilizio e pianificatorio. Di fatto, il progetto interessa l'allacciamento di circa 33 rustici già utilizzati a titolo abitativo, tutti ubicati nel perimetro protetto dal PUC-PEIP e tutti a beneficio un valido titolo autorizzativo sia comunale che cantonale (cfr. pag. 20 della decisione impugnata; scritto 13 maggio 2011 dell'Ufficio delle domande di costruzione del Canton Ticino [pag. 838 segg. dell'incarto dell'UFE, di seguito: inc. UFE] e scritto 16 luglio 2012 dei Servizi generali del Dipartimento del territorio del Canton Ticino con accluse le relative licenze edilizie [pag. 969 segg. dell'inc. UFE]). Come giustamente rilevato dall'autorità inferiore, un allacciamento elettrico di questi edifici non può pertanto condurre ad un utilizzo illegale degli stessi. L'autorità inferiore ha altresì rilevato che Moghegno e Lodano, situati nel comune di Maggia, sono raggiungibili tutto l'anno e beneficiano di tutti i servizi primari, quali l'acqua corrente, fognatura, strade, telefono, posta, ecc. (cfr. pag. 17 della decisione impugnata). Il Comune di Maggia ha confermato che tre dei proprietari dei rustici da allacciare alla rete elettrica secondo progetto hanno stabilito il loro domicilio fisso in detto luogo (cfr. scritto 31 ottobre 2012 del Comune di Maggia [pag. 1022 dell'inc. UFE]). Nella misura in cui l'art. 5 cpv. 2 LAEI prevede un obbligo di allacciamento alla rete elettrica sia per gli immobili che per gli insediamenti abitati tutto l'anno, in presenza di tali abitazioni, tale obbligo sussiste anche in concreto. Non va dimenticato che la legge impone unicamente che si tratti di immobili o di insediamenti abitati tutto l'anno, senza stabilire se si debba trattare di residenze primarie o secondarie. In virtù dell'art. 5 cpv. 2 LAEI, di

principio i proprietari dei predetti rustici hanno dunque diritto ad ottenere l'allacciamento alla rete elettrica, alle condizioni poste dalle NAPUC-PEIP. Nulla agli atti lascia poi pensare che i proprietari dei predetti rustici - ad eccezione della qui ricorrente - non vorranno usufruire della futura linea elettrica, rinunciando alla stessa. D'altronde ogni tipo di abuso edilizio o giuridico può essere ragionevolmente evitato nei singoli casi mediante un controllo accurato da parte delle competenti autorità cantonali al momento del rilascio della relativa autorizzazione. Le stesse sono infatti abilitate a regolare e vigilare non solo in merito alle condizioni di allacciamento dei rustici in questione, ma anche in merito ai cambiamenti totali di destinazione di detti edifici, secondo quanto disposto dalla vigente legislazione federale e cantonale.

E. 5

Ciò sancito, occorre ancora verificare se il progetto in quanto tale rispetta i disposti di legge appena enunciati. Lo stesso prevede l'ubicazione fuori zona edificabile di una nuova cabina di trasformazione, sicché alla stessa va applicato l'art. 24 LPT. Come visto (cfr. consid. 4.2 del presente giudizio), l'autorizzazione per la costruzione della predetta cabina può essere rilasciata soltanto se la sua destinazione esige l'ubicazione fuori della zona edificabile e se non vi si oppongono interessi preponderanti. In proposito, l'autorità inferiore ha indicato che l'approvvigionamento elettrico con una linea a bassa tensione necessita l'ubicazione della cabina di trasformazione ad una distanza di poche centinaia di metri, poiché tratti più lunghi non sono tecnicamente fattibili. L'intero perimetro interessato dal progetto è situato fuori zona edificabile, sicché per ragioni tecniche la progettata cabina di trasformazione non può venire ubicata in zona edificabile. In tali circostanze, si deve pertanto ritenere un'ubicazione vincolata per il progetto in esame ai sensi dell'art. 24 lett. a LPT (cfr. consid. 4.2.1 del presente giudizio). Detto ciò, il progetto prevede un'elettrificazione completamente interrata, ubicata in vicinanza della strada comunale, senza far capo a linee aeree visibili. La nuova cabina di trasformazione sarà ubicata sul ciglio della predetta strada, sfruttando dunque un'infrastruttura già esistente. Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, dal profilo paesaggistico e naturalistico l'impianto non avrà pertanto alcun impatto sul territorio (cfr. pag. 21 e 26 della decisione impugnata). Il progetto in quanto tale è frutto di un'accurata ponderazione degli interessi in gioco, sicché l'ubicazione proposta appare appropriata e ragionevole. Prima d'approvare il progetto, l'autorità inferiore ha infatti provveduto ad un'attenta ponderazione dei vari interessi, consultando le competenti autorità federali e cantonali interessate dallo stesso e tenendo altresì conto della necessità concreta di elettrificazione della zona interessata ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAEl e dell'art. 19 cpv. 1 LPT. Ciò indicato, non si intravedono poi soluzioni meno incisive, ogni limitazione del flusso di energia elettrica essendo potenziale fonte di instabilità della rete, contravvenendo alle esigenze poste dall'art. 8 cpv. 1 LAEl. Il progetto in quanto tale appare dunque proporzionato. Non va inoltre dimenticato che il progetto in esame risponde all'interesse pubblico di cui all'art. 5 cpv. 2 LAEl garantente l'allacciamento alla linea elettrica, quale elemento essenziale dell'urbanizzazione primaria (cfr. consid. 4.3.2 del presente giudizio). Lo stesso contribuirà altresì all'eliminazione progressiva degli impianti altamente inquinanti a base di gasolio o benzina, attualmente utilizzati dai proprietari dei rustici. In tal modo verrà dunque preservato l'ambiente, garantendo l'utilizzo di energie meno inquinanti di altre. Peraltro non vi sono interessi preponderanti che si oppongono allo stesso (cfr. art. 24 lett. b LPT). Il progetto non comporta poi automaticamente l'allacciamento dei rustici, i loro proprietari dovendo seguire la procedura ordinaria per l'ottenimento della relativa autorizzazione da parte delle competenti autorità cantonali (cfr. consid. 4.5 del presente

giudizio). Il progetto in quanto tale è dunque conforme all'art. 24 LPT, sicché - tenuto conto altresì del fatto che l'elettrificazione dei rustici è anch'essa conforme ai disposti di legge qui applicabili (cfr. consid. 4.5 del presente giudizio) - lo scrivente Tribunale non intravede alcun motivo per discostarsi dal giudizio dell'autorità inferiore, che va pertanto qui confermato.

E. 6

Per quanto attiene alle censure sollevate dalla ricorrente non ancora evase in precedenza, lo scrivente Tribunale rileva quanto segue.

E. 6.1

In concreto, la ricorrente ritiene che il progetto approvato sia in contrasto con l'art. 24d cpv. 3 lett. e LPT e l'art. 39 cpv. 3 lett. f OPT, nella misura in cui la prospettata elettrificazione rappresenterebbe un'estensione drastica dell'urbanizzazione, poiché creerebbe, in un'area con una lunghezza di 1.3 km e una larghezza di 0.5 km, una situazione paragonabile a una zona edificabile (cfr. ricorso 11 giugno 2014, pag. 2 seg.). In proposito, lo scrivente Tribunale rileva che l'art. 24d LPT a cui fa riferimento la ricorrente, concerne le autorizzazioni rilasciate dall'autorità cantonale per il cambiamento di destinazione di edifici e impianti degni di protezione già esistenti, prevedendo un loro possibile utilizzo a scopi abitativi extra-agricoli (cfr. Chantal Dupré, Commentaire LAT, n. 7 ad art. 24d LPT). L'art. 24d cpv. 3 LPT pone le condizioni alle quali la destinazione di tali edifici può essere modificata a scopo abitativo, sicché la relativa autorizzazione deve intervenire prima del prospettato nuovo utilizzo. Ciò chiarito, va poi constatato che nella misura in cui i rustici interessati dal progetto di elettrificazione sono già a beneficio di una tale autorizzazione, l'art. 24d LPT non entra in concreto in linea di conto. Peraltro, va precisato che il progetto in esame prevede la costruzione di una nuova cabina di trasformazione in zona non edificabile sottostante alle condizioni dell'art. 24 LPT e non dell'art. 24d LPT applicabile alle costruzioni già esistenti. Analogo discorso vale altresì nel caso dell'art. 39 cpv. 3 OPT che - nella sua versione in vigore al momento dell'approvazione dei piani del progetto in esame - prevede unicamente che per ottenere l'autorizzazione di modificare un edificio o un impianto, l'aspetto esterno e la struttura edilizia basilare devono restare sostanzialmente immutati. Ciò nondimeno, nella misura in cui l'allacciamento alla rete elettrica è parte integrante dell'urbanizzazione primaria, l'elettrificazione della zona non rappresenta in ogni caso a priori una drastica estensione dell'urbanizzazione. Peraltro, non va inoltre dimenticato, che l'allacciamento di un rustico alla rete elettrica non è automatico, lo stesso potendo intervenire soltanto previa autorizzazione delle autorità cantonali chiamate a verificare per ogni singolo caso il rispetto del PUC-PEIP e delle NAPUC-PEIP, nonché dei disposti di legge in materia pianificatoria. In tale contesto, l'autorità cantonale può senz'altro far dipendere l'autorizzazione di allacciamento elettrico dal rispetto di condizioni particolari, evitando in tal modo ogni potenziale abuso temuto dalla ricorrente (cfr. consid. 4.5 del presente giudizio). Ne discende che la censura della ricorrente è qui ininfluenza.

E. 6.2

La ricorrente ritiene poi che il progetto approvato si trovi in contrasto anche l'art. 24d cpv. 3 lett. c LPT e l'art. 39 cpv. 3 lett. d OPT, nella misura in cui degli interessi preponderanti di protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio, in presenza di edifici degni di protezione come nel caso dei rustici, si oppongono allo stesso. A suo avviso, il Comune di Maggia non avrebbe ponderato i diversi interessi in gioco, né verificato la compatibilità del

progetto con lo sviluppo territoriale auspicato e le implicazioni possibili, ai sensi dell'art. 3 lett. b OPT. Analogo discorso varrebbe per la controparte, che non avrebbe prodotto tutti i documenti necessari alla base della sua domanda d'approvazione del progetto in esame, ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. e-f OPIE (cfr. ricorso 11 giugno 2014, pag. 2 seg.). Come appena visto poc'anzi, lo scrivente Tribunale ribadisce che l'art. 24d cpv. 3 lett. c LPT e l'art. 39 cpv. 3 OPT - nella sua versione pertinente per il caso - non risultano applicabili alla presente fattispecie (cfr. consid. 6.1 del presente giudizio). Detto ciò, si ricorda che la legislazione qui applicabile - in particolare il PUC-PEIP nonché le NAPUC-PEIP - non esclude un'elettificazione dei rustici, bensì la permette a determinate condizioni.

L'intervento prospettato con la posa della cabina di trasformazione non modificherà drasticamente il paesaggio, la stessa essendo ubicata sul ciglio di una strada esistente e i relativi cavi interrati sotto la stessa. L'impatto con l'ambiente è minimizzato, dal momento che l'elettificazione comporta il potenziale abbandono di energie più inquinanti (impianti a gas o a petrolio, ecc.). Analogo discorso vale altresì per quanto concerne la natura e il paesaggio, i rustici interessati dal progetto essendo chiaramente identificati (cfr. consid. 4.5 del presente giudizio). Lo scrivente Tribunale non intravede poi interessi preponderanti contrari al progetto in esame, lo stesso essendo fatto conformemente all'art. 5 cpv. 2 LAEI che istituisce un obbligo di allacciamento alla rete elettrica anche fuori zona edificabile. Per quanto attiene alle critiche mosse nei confronti del Comune di Maggia e della controparte in merito alla mancata ponderazione degli interessi in gioco, lo scrivente Tribunale rileva che, nella misura in cui l'autorità inferiore ha provveduto d'ufficio ad un tale esame in maniera approfondita, valutando i pro e i contro del progetto alla luce del diritto federale e di quello cantonale, si deve ritenere che ogni eventuale carenza è stata da essa sanata. Le critiche sollevate avverso la controparte non sono in ogni caso pertinenti, la stessa - come segnalato dall'autorità inferiore (cfr. risposta 22 agosto 2014, pag. 2 segg.) - avendo fornito i documenti necessari per la domanda d'approvazione in oggetto. Come precisato dall'UFE, in caso un esame dell'impatto sull'ambiente (EIA) non era poi richiesto, nella misura in cui il progetto prevede l'alimentazione in media tensione della cabina di trasformazione Lairee con un cavo interrato di 16 kV in derivazione dalla cabina di trasformazione Lodano Paese. Un EIA è infatti richiesto solo per impianti elettrici con tensioni pari a 220 kV e più (cfr. art. 1 dell'ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente [OEIA, RS 814.011], in combinato disposto con il suo allegato 22.2). Le censure della ricorrente vanno pertanto respinte anche su questo punto.

E. 6.3

Per la ricorrente il progetto sarebbe altresì problematico dal punto di vista dell'art. 24d cpv. 3 lett. c LPT e dell'art. 39 cpv. 3 lett. d OPT, ovvero per quanto concerne il suo finanziamento, nella misura in cui la ripartizione dei costi non sarebbe chiara. Tali norme prevedono che i costi vadano messi a carico dei proprietari della zona, per evitare che gli abitanti delle zone edificate debbano sussidiare l'urbanizzazione. Tuttavia il piano di finanziario dell'Associazione « Elettricità ai rustici tra Moghegno e Lodano » prevedrebbe contributi del Comune, della Società Elettrica Sopracenerina e di sponsor non ben identificati. Essa teme che i futuri costi di manutenzione verranno messi a carico della collettività e anche dei proprietari dei rustici ubicati nella zona in questione che si sono opposti al progetto (cfr. ricorso 11 giugno 2014, pag. 3 seg.). In proposito, lo scrivente Tribunale rileva quanto segue. Premesso che la problematica dei costi esula dalla presente procedura, l'art. 24d cpv. 3 lett. c LPT parla del finanziamento di tutti i costi d'infrastruttura causati dal cambiamento completo di destinazione dell'edificio o dell'impianto. Tali costi

sono effettivamente a carico di colui che intende modificare completamente la destinazione. Senonché in concreto la destinazione dei rustici interessati da una potenziale elettrificazione è già stata modificata, sicché tale norma non entra in linea di conto, come già indicato in precedenza. Analogo discorso vale per quanto concerne l'art. 39 cpv. 3 LPT che, nella sua versione determinante per il caso, non regola in alcun modo il finanziamento delle modifiche di un rustico (cfr. consid. 6.1 del presente giudizio). Orbene, dagli atti dell'incarto risulta che i costi di realizzazione degli impianti saranno assunti dall'Associazione « Elettricità ai rustici tra Moghegno e Lodano » (cfr. scritti 23 dicembre 2008 e 15 luglio 2010 della controparte [pag. 1159 segg. e pag. 1081 segg. dell'inc. UFE]). Contrariamente a quanto indicato dalla ricorrente, il finanziamento del progetto è pertanto chiaro. Nulla agli atti lascia pensare che i costi del progetto verranno accollati a terzi. Per quanto attiene poi alla manutenzione della linea elettrica in questione, si osserva che, giusta l'art. 135 dell'ordinanza del 30 marzo 1994 sulle linee elettriche (OLEL, RS 734.31), l'obbligo di mantenerla sempre in buono stato e di sottoporla a controlli periodici spetta all'esercente - in casu, la controparte (cfr. scritti della controparte citati poc'anzi) - così come indicato dall'autorità inferiore. Chiaro è dunque che sarà la controparte, quale gestore della rete, a doversene occupare, sicché anche qui i timori della ricorrente, per quanto ricevibili, appaiono infondati.

E. 6.4

Non da ultimo, la ricorrente ritiene che l'autorità d'approvazione avrebbe disatteso vari pareri e giudizi forniti dalle autorità cantonali durante la procedura di consultazione, sostenenti che il progetto lede la legislazione applicabile, modificando sostanzialmente il carattere stesso della zona come paesaggio degno di protezione. In particolare, essa ritiene che il parere dell'Ufficio della natura e del paesaggio, nonché dell'Ufficio della pianificazione del Canton Ticino, nella misura in cui non sono stati ripresi dai Servizi Generali del Dipartimento del Territorio nel loro parere, sarebbe completamente stato ignorato. Per il Comune di Maggia, sarebbero poi state disattese le conclusioni formulate dal pianificatore B. _____ (cfr. ricorso 11 giugno 2014, pag. 1 seg.). In proposito, lo scrivente Tribunale ricorda che l'autorità d'approvazione dei piani, prima di approvare un progetto, di regola consulta le varie autorità federali, cantonali e comunali interessate dallo stesso. Per quanto possibile, essa tiene conto dei vari punti sollevati dalle predette autorità. Tuttavia, tali pareri non sono vincolanti. In quanto autorità d'approvazione dei piani, essa è infatti libera di discostarsene, nella misura in cui, dopo attenta ponderazione, giunge ad un'altra conclusione (cfr. consid. 3.1 del presente giudizio). Inoltre, in caso di differenze tra l'autorità competente cantonale per emanare il parere e un'autorità subordinata al Dipartimento cantonale, verrà ritenuto il parere del predetto Dipartimento. Nel caso in disamina, varie autorità si sono pronunciate contro o a favore del progetto di elettrificazione, sicché per l'autorità inferiore era inevitabile non seguire tutti i pareri ricevuti. Poiché la decisione dell'autorità inferiore è il frutto di un'attenta ponderazione degli elementi dell'incarto, le censure della ricorrente in proposito, non sono pertanto pertinenti.

E. 6.5

La ricorrente sottolinea altresì che, con l'entrata in vigore del piano regolatore di Moghegno approvato dal Consiglio di Stato il 30 aprile 2014, il comparto in questione sarebbe stato assegnato alla zona di protezione del paesaggio ZPP3 dove varrebbe l'art. 17 delle Norme di attuazione del piano regolatore (di seguito: NAPR) di Moghegno secondo cui « [...] le zone del paesaggio indicate nel piano del Paesaggio comprendono le aeree di particolare valore

paesaggistico (LCPN, art. 12). Ogni intervento deve essere subordinato al rispetto delle caratteristiche proprie e dell'armonia presenti nel territorio protetto. Le zone di protezione del paesaggio sono: ZPP1 zona agricola; ZPP2 zona agro-forestale dei "Ronchi"; ZPP3 zona agro-forestale dei "Grotti" [...] ». Questa nuova situazione - che riprenderebbe a livello locale i principi definiti nel PUC-PEIP legati alla protezione del paesaggio - contrasterebbe pertanto con il punto 6.6.2 della decisione impugnata, in cui si afferma che il progetto non tocca alcun paesaggio inventariato (cfr. scritto 9 ottobre 2015 della ricorrente). Senonché tali conclusioni non possono essere qui condivise. Nella misura in cui, sia l'autorità inferiore, che lo scrivente Tribunale hanno potuto sincerarsi della compatibilità di un'eventuale elettrificazione dei rustici con il PUC-PEIP citato dalla ricorrente - che come visto, non la esclude per il solo fatto che si tratti di edifici degni di protezione, ma impone solo dei limiti all'autorizzazione - si deve infatti ritenere che la loro ubicazione in zona di protezione del paesaggio secondo il nuovo piano regolatore del Comune di Moghegno non ha alcuna incidenza sul caso in esame (cfr. consid. 4.5 del presente giudizio). Se è vero che l'art. 17 cifra 3 NAPR di Moghegno prevede delle limitazioni per le zone ZPP1, ZPP2 e ZPP3 - per la zona ZPP1 (zona agricola), vietando tutte le costruzioni e gli impianti che possono essere autorizzati e concessi ai sensi degli art. 22 e 24 LPT; per le zone ZPP2 (zona agro-forestale dei « Ronchi ») e ZPP3 (zona agro-forestale dei « Grotti »), ammettendo le eccezioni in conformità all'art. 24 LPT unicamente se non si oppongono agli interessi e alle esigenze della gestione del territorio conformi agli obiettivi del piano regolatore - tale norma sancisce tuttavia che i fabbricati residenziali o adibiti all'agricoltura o all'allevamento esistenti all'entrata in vigore delle presenti norme possono comunque essere mantenuti e riparati. In tal senso, le citate NAPR non escludono dunque un'elettrificazione dei rustici. La censura della ricorrente va pertanto respinta.

E. 6.6

Per finire, sottolineando l'importanza che per lei rappresenta la Valle X. _____ ove è cresciuta, il suo ricco patrimonio storico e culturale, la ricorrente teme che l'elettrificazione di questa zona condurrà inevitabilmente ad un forte aumento delle attività umane e delle infrastrutture, creando segnatamente dei problemi legati all'eliminazione delle acque luride in rapporto all'aumento delle strutture abitate (cfr. ricorso 11 giugno 2014, pag. 4 segg.). In proposito, lo scrivente Tribunale non può che ribadire quanto già indicato in precedenza. In concreto, non vi è alcuna ragione oggettiva di opporsi all'elettrificazione della zona interessata, il progetto essendo proporzionale e ragionevole sotto ogni aspetto. Attualmente, l'elettrificazione interessa potenzialmente circa 33 rustici, già a beneficio della relativa autorizzazione. Ogni potenziale abuso edilizio o eccesso nell'urbanizzazione può poi essere evitato dalle competenti autorità cantonali al momento del rilascio della licenza edilizia nei singoli casi. In tale occasione, esse possono infatti sincerarsi del rispetto delle rigide normative applicabili ai rustici e respingere i progetti che non le rispettano (cfr. consid. 4.5 del presente giudizio).

E. 6.7

In conclusione, alla luce di tutto quanto suesposto, la decisione d'approvazione dei piani in esame non è contraria al diritto federale e cantonale applicabile, non può inoltre essere considerata né frutto di un eccesso o di un abuso del potere di apprezzamento dell'autorità inferiore né - per quanto verificabile anche in quest'ottica - inadeguata. La decisione è peraltro proporzionata, la stessa approvando una soluzione poco incisiva dal punto di vista dell'ambiente, del paesaggio e della natura, permettente l'elettrificazione della zona

interessata in maniera adeguata. In tali circostanze, la stessa va pertanto qui integralmente confermata con conseguente respingimento del ricorso, per quanto ricevibile.

E. 7

In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente qui parte totalmente soccombente (art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Nella fattispecie, esse sono stabilite in 1'500 franchi (cfr. art. 3 TS-TAF). Alla crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo verrà interamente detratto dall'anticipo spese di 1'500 franchi versato a suo tempo dalla ricorrente. (il dispositivo è indicato alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.